



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

INFORMAZIONI DA ACQUISIRE E CONSERVARE IN CASO DI OPERAZIONI DI
RESTITUZIONE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. N. 231 DEL 2007

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale stabilisce che “quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III”;

Visto in particolare, l'articolo 23, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale prevede che “nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1”;

Visto altresì l'articolo 6, comma 6, lett. c), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale la UIF “acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41”;

Vista la Circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2013, recante precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione al citato art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;

ADOTTA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “*decreto antiriciclaggio*”, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- b) “*operazione di restituzione*”, l’operazione effettuata ai sensi dell’articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto antiriciclaggio per la restituzione al cliente di fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie;
- c) “*titolare effettivo*”, 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
- d) “*dati identificativi*”, il nome, il cognome e il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione e il codice fiscale. Nel caso di soggetti esteri rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall’Autorità italiana, ove rilasciato;
- e) “*esecutore*”, il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

Art. 2

(Destinatari)

1. Il presente provvedimento si applica ai soggetti indicati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio .

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. I destinatari applicano il presente provvedimento con riferimento alle operazioni di restituzione dagli stessi eseguite.

Art. 4

(Informazioni)

1. Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, devono essere acquisite e conservate le seguenti informazioni:

- la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione;
- i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi, ove l’astensione non sia determinata dall’impossibilità di identificare e verificare l’identità del titolare effettivo;
- gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l’operazione di restituzione, con l’indicazione dell’intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l’eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;
- ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.

Roma, 6 agosto 2013

IL DIRETTORE
Dr. Claudio Clemente